



COMUNE DI MONTEU ROERO

Provincia di Cuneo

C.A.P. 12040 - Tel. 0173.90.131 - Fax 0173.96.09.14

E-MAIL monteuroero@cert.ruparpiemonte.it

ALLEGATO B

Servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale per gli anni scolastici da gennaio 2022 - 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026 a dicembre 2026 DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

PARTE PRIMA INDICAZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del contratto e disposizioni generali

1. La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di refezione scolastica del Comune di Monteu Roero utilizzando i centri cottura ubicati presso i plessi scolastici comunali di Monteu Roero e le attrezzature ivi contenute.
2. Il servizio deve essere espletato dall'Impresa a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione, secondo quanto definito dal presente Disciplinare.
3. Il presente Disciplinare recepisce i principi della sostenibilità ambientale come previsti dall'art. 34 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché del D.M. 25 luglio 2011 avente ad oggetto "*Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di prodotti e servizi della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari e serramenti esterni*".
4. L'impresa è tenuta all'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi – Specifiche di base, come disciplinato nel presente Disciplinare, relativamente a:
 - produzione degli alimenti e delle bevande;
 - requisiti dei prodotti in carta-tessuto;
 - trasporti;
 - consumi energetici;
 - pulizia e sanificazione dei locali;

- areazione frequente degli ambienti chiusi, prima e dopo i pasti
- requisiti degli imballaggi;
- gestione dei rifiuti;
- informazione agli utenti.

5. All'impresa sarà concesso l'utilizzo dei locali da adibire a cucina e a refettorio, senza che questi possano essere diversamente utilizzati. All'impresa saranno concessi in uso tutti gli impianti, gli elettrodomestici presenti nei locali cucina e mensa come da inventario redatto prima dell'inizio del contratto. L'impresa incaricata dovrà accettare, previo controllo, il predetto materiale, sottoscrivendone apposito inventario. Gli interventi di manutenzione ordinaria e le eventuali riparazioni di tutte le apparecchiature di cottura e di preparazione (piano cottura, piano di lavoro, frigoriferi, congelatori, forni, cappa, lavastoviglie, scaldacqua ed infissi e di pulizia) nonché il disintasamento delle tubazioni di scarico, sono a carico totale della ditta.

Art. 2

Articolazione del servizio e obblighi a carico della ditta concessionaria

1. Le attività costituenti il servizio di ristorazione scolastica sono articolate come di seguito dettagliatamente descritto:

- fornitura, preparazione, cottura di tutte le derrate alimentari e fornitura dei prodotti occorrenti per l'espletamento del servizio, garantendo l'alta qualità degli stessi, tenuto conto degli utenti destinatari del servizio;
- fornitura di pasti nel rispetto delle disposizioni del Ministero della salute (*Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica – 2010*) e delle *Linee di indirizzo per la ristorazione scolastica emesse dalla Regione Piemonte*;
- la somministrazione e la distribuzione presso i refettori secondo gli orari e i turni stabiliti, i quali potranno anche subire variazioni nel corso del periodo contrattuale. In tal caso l'impresa dovrà provvedere alla produzione e alla somministrazione dei pasti secondo gli orari ed i turni che verranno indicati dall' Ente Committente;
- corretta conservazione delle materie prime alimentari, anche biologici, e dei prodotti di consumo utilizzati per la produzione dei pasti;
- acquisto dei prodotti e materiali ai fini della somministrazione del cibo, della pulizia e della disinfezione dei locali (detersivo e detergenti, sacchi, strofinacci, tovaglie, tovaglioli di carta, guanti, camici, copricapo, etc.);
- fornitura della massa vestiario al personale dipendente;
- la ditta aggiudicataria dovrà utilizzare - nella fase di somministrazione e consumo dei pasti - posate, stoviglie e bicchieri riutilizzabili (in ceramica, vetro, metallo, etc.), con conseguente organizzazione del lavaggio. Le stoviglie riutilizzabili acquistate dall'impresa aggiudicataria, al termine del contratto, rimarranno di proprietà dell'Ente proprietario del relativo refettorio. Solo per documentate esigenze tecniche potrà essere possibile il ricorso a prodotti monouso. In tal caso, potranno essere utilizzate posate, stoviglie e bicchieri biodegradabili e compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002, nonché tovaglie/tovagliette/tovaglioli biodegradabili e compostabili da utilizzarsi presso i refettori. La ditta aggiudicataria dovrà fornire certificati di prodotto che attestino la conformità a tale norma.
- fornitura di acqua microfiltrata tramite procedure certificate e – ove necessario per esigenze logistiche e igienico sanitarie – di bevande confezionate;

- fornitura di materiali ed attrezzature per la pulizia e la sanificazione degli ambienti di servizio;
- fornitura di arredi e di attrezzature di servizio, in sostituzione o ad integrazione degli arredi e delle attrezzature presenti nel centro cottura e nei refettori necessari al servizio;
- la fornitura e l'eventuale periodica integrazione/sostituzione, al centro cottura e nei refettori di un numero sufficiente di idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti secondo quanto previsto dai regolamenti comunali (i contenitori devono essere muniti di coperchio a comando non manuale);
- fornitura, nel centro cottura e nei refettori di armadietti a doppio scomparto, ove gli stessi non risultassero presenti o in numero sufficiente e di tutte le attrezzature e materiali necessari per il personale (es. sapone liquido, salviette monouso, relativi dispenser, etc.);
- elaborazione ed applicazione del piano di autocontrollo basato sull'HACCP (Hazard Analysis Criticale Control Points), riferito a ciascun centro di refezione;
- esecuzione di prelievi e analisi presso la cucina, i refettori e tutti i locali destinati al servizio;
- esecuzione di interventi quotidiani di pulizia, sanificazione della cucina, dei refettori e delle relative zone di pertinenza (dispensa, spogliatoio, servizi igienici), prima e dopo la somministrazione dei pasti;
- esecuzione di interventi di disinfestazione e derattizzazione periodica della cucina, dei refettori e delle relative zone di pertinenza (dispensa, spogliatoio, servizi igienici);
- esecuzione di interventi di sostituzione e/o integrazione del materiale di consumo (piatti, bicchieri, tovaglioli monouso, posate, pentole, contenitori, ecc.);
- esecuzione delle manutenzioni ordinarie e delle manutenzioni programmate del centro cottura, atte a mantenere i requisiti igienico sanitari previsti dalle normative vigenti;
- esecuzione delle attività relative alla raccolta, alla rimozione e allo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti presso il centro di cottura;
- esecuzione di una imbiancatura, almeno per n. 1 volta nel corso del periodo contrattuale, di tutte le aree dei centri cottura;
- assistenza e manutenzione delle attrezzature ed apparecchiature in uso, sia concesse in comodato d'uso sia di proprietà dell'impresa aggiudicataria;
- fornitura e sostituzione, ove necessario, degli elettrodomestici e delle attrezzature mancanti o non più idonei, che al termine del contratto rimarranno di proprietà dell'Ente proprietario del centro cottura o del relativo refettorio;
- contabilizzazione delle presenze giornaliere su apposito registro per i servizi da fatturare all'Amministrazione aggiudicatrice, cioè i pasti degli insegnanti della scuola primaria e dell'infanzia e di eventuali assistenti. La rendicontazione dei pasti giornalieri per ciascun mese dovrà essere allegata alle fatture corrispondenti;
- rapporto sui cibi somministrati e quelli non consumanti, al fine di monitorare e rilevare le eccedenze alimentari;
- prevedere percorsi educativi e di sensibilizzazione per alunni, insegnanti ed eventualmente le famiglie sul tema degli sprechi alimentari e gli impatti ambientali, economici e sociali ad essi connessi. Così facendo si mira ad un comportamento corretto e propositivo del bambino anche durante il momento del pasto (*Linee di indirizzo rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di*

comunità, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti del Ministero della salute del 16 aprile 2018);

- attivazione di un piano di controllo della qualità dei pasti prodotti e del servizio. La verifica del rispetto degli standard qualitativi sarà effettuata anche dall'Ente committente mediante controlli periodici per appurare la rispondenza delle prestazioni rese dall'impresa concessionaria, delle caratteristiche dei prodotti alimentari somministrati. La stessa si riserva di somministrare test di gradimento agli utenti;
- impegno, qualora venga richiesto dall'Ente committente, previa identificazione di associazioni in possesso dei requisiti di legge, a recuperare i prodotti non somministrati e a destinarli ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, in linea con quanto previsto dalla legge 19 agosto 2016, n. 166 (D.M. Mipaaf del 18 dicembre 2017) e dai Manuali di corretta prassi per il recupero pasti nella ristorazione collettiva, validati dal Ministero della Salute, come previsto dal Regolamento Alimentare (CE) n. 852/2004.

2. Sarà inoltre cura e responsabilità dell'impresa concessionaria:

- che il pasto giunga caldo dall'origine al momento del consumo, secondo l'orario stabilito dall'Amministrazione Comunale d'intesa con la Dirigenza dell'Istituto Comprensivo;
- che le condizioni organolettiche del pasto stesso siano idonee;
- che il servizio stesso sia effettuato in modo idoneo, tale da non dover richiedere l'intervento di altro personale che non sia quello della concessionaria;
- Inoltre, l'impresa concessionaria si impegna a sostituire, in tempo utile, derrate alimentari che non risultassero in regola con quanto stabilito nel presente Disciplinare. L'Ente, infine, si riserva il diritto di convocare il dietologo dell'impresa aggiudicataria allorché lo riterrà opportuno, senza ulteriore aggravio di spesa, da parte dell'Amministrazione stessa.

3. Nel periodo di utilizzo la ditta esecutrice assume ogni responsabilità sia riguardo agli impianti di pertinenza, sia per quanto riguarda i locali e le attrezzature esistenti, che dovranno essere mantenuti conformi alla vigente normativa; alla stessa incomberà, inoltre, l'onere di ogni adempimento previsto dalla normativa in materia di igiene, sicurezza sul lavoro, prevenzione e protezione dai rischi.

4. L'Impresa aggiudicataria dovrà espletare la propria attività senza interferire con l'attività dell'Ente committente, né causare inconvenienti od ostacoli al normale svolgimento delle funzioni dell'Ente stesso.

5. L'Impresa aggiudicataria dovrà curare la costante pulizia delle aree esterne di pertinenza del centro cottura, evitando l'accatastamento improprio di cartami, cassette da imballaggi, rifiuti e altri materiali.

6. Non è consentito, neppure in via temporanea, l'utilizzo dei locali per un uso diverso da quello cui sono espressamente adibiti e previsto nel presente Disciplinare, senza la preventiva autorizzazione del Comune.

7. L'impresa deve provvedere alla Registrazione ex art. 6 Reg. CE n. 852/2004 del centro cottura attraverso la notifica della denuncia di inizio attività ai competenti uffici dell'ASL di CUNEO, per il tramite del SUAP competente per territorio. L'Impresa deve provvedere all'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e/o alla fornitura/integrazione di arredi prescritti/richiesti dalla ASL al fine di ottenere la registrazione.

8. Per i casi di emergenza dovuti a momentanea impossibilità di utilizzo del centro cottura comunale, l'impresa dovrà disporre di un centro di cottura alternativo debitamente registrato e trasportare i pasti presso i refettori senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente. L'Impresa concessionaria potrà utilizzare il centro cottura per confezionare pasti per utenti diversi dall'Ente committente, previa espressa autorizzazione dell'Ente.

9. Per i casi di emergenza che richiedono un maggior distanziamento tra gli utenti della mensa, come ad esempio le situazioni dove è richiesta l'applicazione di disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, è ammessa in via straordinaria la somministrazione dei pasti anche

in locali diversi dai refettori, quali le aule all'interno del plesso scolastico, su richiesta del Dirigente dell'Istituto scolastico di riferimento.

10. Restano a carico dell'Ente committente le spese per la fornitura di acqua potabile, il riscaldamento dei locali, la fornitura di gas metano e di energia elettrica. L'Impresa concessionaria dovrà mettere a disposizione del servizio un apparecchio telefonico.

11. Il servizio dovrà essere eseguito dalla ditta incaricata con l'osservanza di tutte le norme contenute nel presente Disciplinare, con esplicita rinuncia da parte della ditta stessa ad avanzare riserve o pretese comunque motivate in merito alla consistenza e caratteristiche del servizio in concessione. L'impresa deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento di quanto richiesto nel presente Disciplinare. Tali licenze ed autorizzazioni saranno richieste dall'impresa, con la massima diligenza a sua cura e spese e saranno intestate al legale rappresentante della società. L'impresa deve richiedere ed ottenere, prima dell'inizio del servizio, tutte le prescritte autorizzazioni, nullaosta e benestare necessari, con particolare riferimento a quelli rilasciati da parte delle autorità preposte alla Vigilanza sulle norme di sicurezza. Tali nullaosta e benestare dovranno essere rinnovati anche in base alle nuove disposizioni di legge in materia, che potranno essere emanati nel corso dell'espletamento dell'appalto. L'impresa deve altresì attuare l'osservanza delle norme che si intendono tutte richiamate derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene sul lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. L'impresa in ogni momento, a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale, deve dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.

12. Si precisa che l'offerta di condizioni migliorative su quanto obbligatorio ai sensi del presente Disciplinare di concessione sarà valutata ai fini dell'aggiudicazione della gara, così come specificato nel Disciplinare di gara e i relativi impegni costituiranno a tutti gli effetti per l'aggiudicatario integrazione del presente documento.

Art. 3

Oggetto e luogo di esecuzione del servizio

1. L'Impresa concessionaria dovrà provvedere alla preparazione, confezionamento, trasporto e somministrazione (scodellamento) dei pasti con mezzi propri per gli utenti delle seguenti scuole site nel Comune di Monteu Roero, nel centro cottura e punto di distribuzione come segue:

A) CENTRO DI COTTURA PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI

- Il centro cottura è ubicato presso la scuola dell'Infanzia sita in Piazza Roma n. 6, messo a disposizione dall'Amministrazione comunale di Monteu Roero in comodato d'uso gratuito per tutta la durata della concessione, unitamente alle attrezzature esistenti per la produzione in loco dei pasti.

B) PUNTI DI DISTRIBUZIONE

- **Monteu Roero**
 - La Scuola dell'Infanzia sita in Piazza Roma n. 6 (centro cottura e refettorio) da lunedì a venerdì per un totale annuale di pasti, comprensivo di somministrazione ai docenti ed eventuali assistenti di circa 4.200;
 - La Scuola Primaria sita in Piazza Roma n. 6 (refettorio) 2 volte a settimana (il martedì e il giovedì) per un totale annuale di pasti, comprensivo di somministrazione ai docenti ed eventuali assistenti, di circa 3.300;
 - Servizio CAM DOPOSCUOLA nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì per un totale annuale di pasti, comprensivo di somministrazione ad eventuali assistenti di circa 1.200;

Nello specifico le attività sul territorio di Monteu Roero riguarderanno:

- a) la preparazione, presso il centro cottura comunale posto presso la scuola materna, la somministrazione (scodellamento) dei pasti per gli utenti delle scuole.

b) la prenotazione dei pasti e l'introito delle tariffe contributive applicate agli utenti. Si precisa che per tale servizio, il Comune mette a disposizione i dipendenti comunali dell'ufficio anagrafe e segreteria.

2. Il numero dei pasti è puramente indicativo e non costituisce impegno per l'Amministrazione. Il numero dei pasti è suscettibile di variazioni giornaliere dipendenti dalle diverse articolazioni delle attività scolastiche.

3. I centri di distribuzione sono da intendersi elencati a titolo puramente indicativo; pertanto l'ente committente potrà variarne numero e sede sulla base delle esigenze che si manifesteranno negli anni scolastici indicati nel presente Disciplinare.

4. La distribuzione dei pasti potrà avvenire su uno o più turni, sulla base delle esigenze di orario scolastico e di capienza dei locali.

5. Occorrendo nel corso del servizio un aumento o una diminuzione dei pasti da produrre da parte della ditta concessionaria, la medesima è obbligata ad assoggettarvisi fino alla concorrenza di un quinto del valore della concessione, calcolato sulla base di circa **8.900 pasti annui**, alle stesse condizioni del contratto.

6. Il servizio oggetto della concessione è da considerarsi a tutti gli effetti come "servizio pubblico" e quindi per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato.

Art. 4

Durata e criterio di aggiudicazione del contratto di concessione

1. Il contratto di concessione avrà la durata di cinque anni rinnovabili (5+5), con decorrenza dal 01 gennaio 2022 (A.S. 2021/2022) a dicembre 2026. Al termine del primo anno scolastico, l'Amministrazione, con propria deliberazione motivata, sulla base di relazione sulla qualità del servizio reso dal Responsabile del contratto, provvederà alla conferma definitiva del contratto per il successivo anno scolastico.

2. In ogni caso, qualora allo scadere dei suddetti termini l'Ente non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, l'Impresa concessionaria sarà tenuta a continuare, per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza.

3. L'impresa concessionaria si impegna a garantire l'erogazione del servizio in coincidenza con l'inizio dell'anno scolastico e secondo le date previste dal calendario scolastico. Sarà cura dell'impresa concessionaria prendere conoscenza di tale calendario. La data finale del servizio, per ciascuna annualità, coinciderà con la data di conclusione dell'anno scolastico per i rispettivi tipi di scuola. L'Amministrazione, nel rispetto dell'autonomia scolastica, tenuto conto delle richieste dei dirigenti scolastici, si riserva la facoltà di anticipare o posticipare la data iniziale e finale del servizio a seconda delle esigenze delle singole scuole. In tal caso, sarà cura dell'Amministrazione stessa comunicare alla ditta concessionaria del servizio eventuali modifiche apportate al calendario.

4. Il contratto di concessione verrà aggiudicato procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., utilizzando quale criterio di selezione delle offerte quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.lgs. 50/2016. Per ulteriori informazioni circa lo svolgimento della gara, si rimanda a quanto previsto nel relativo disciplinare.

5. L'amministrazione procederà anche in presenza di una sola offerta valida.

Art. 5

Valore della concessione

Il costo unitario massimo onnicomprensivo per il servizio di refezione scolastica a carico dell'utenza è stabilito (salvo ribasso) come segue:

- Prezzo pasto: € 4,60

senza distinzione per i pasti forniti alle diverse categorie di utenti (materne, elementari, dipendenti, doposcuola), più IVA al 4%.

L'importo a base di gara è di € 4,60. Non sono ammesse offerte in aumento

Il servizio dovrà essere garantito nel corso dell'intero anno scolastico secondo le esigenze e le presenze giornaliere degli utenti, senza deroghe o eccezioni (fatte salve le eventuali sospensioni delle lezioni), per un numero complessivo annuo massimo stimato in circa **8.900 pasti** ripartiti indicativamente come segue:

- Scuola dell'Infanzia: 4.200 pasti/annui
- Scuola Primaria: 3.300 pasti/annui
- Servizio CAM DOPOSCUOLA: 1.200 pasti/annui
- Servizio ai dipendenti: 200 pasti/annui

I Comuni si riservano la facoltà di chiedere l'estensione dei servizi in occasione di iniziative, promosse direttamente o indirettamente, a condizioni e costi da concordare.

Il valore presunto della concessione viene pertanto stimato in € **204.700,00** (euro /00) IVA esclusa

Art. 6 Tipologia di utenza

1. L'utenza del servizio consisterà negli alunni delle scuole di cui all'art. 3, nel personale docente, negli ausiliari aventi diritto al pasto, oltre a quanti specificatamente autorizzati dall'Amministrazione, ivi compreso il personale dipendente dell'Amministrazione Comunale.

PARTE SECONDA PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

Art. 7 Direzione del servizio

1. L'Impresa concessionaria deve nominare un Responsabile del servizio con adeguata esperienza e capacità professionale cui affidare le seguenti funzioni:

- a) direzione e controllo dell'attività degli addetti, con particolare riferimento alla gestione del centro di cottura, alle forniture, alla preparazione, alla consegna e alla distribuzione dei pasti;

- b) mantenimento dei rapporti con gli uffici comunali, con l'autorità scolastica e la Commissione mensa;
- c) partecipazione alle riunioni della Commissione mensa, mantenimento dei contatti con le autorità sanitarie ed altri eventuali addetti al controllo segnalati dall'Amministrazione Comunale;
- d) direzione e controllo delle attività di educazione alimentare.

Art. 8 Personale

1. Il personale addetto alla manipolazione, preparazione ed alla distribuzione degli alimenti, alla pulizia e sanificazione di locali, attrezzature ed arredi, è carico dell'Impresa concessionaria, che, per assicurare l'espletamento del contratto di concessione, procede in via prioritaria all'assorbimento del personale precedentemente impegnato nel servizio, dando comunque attuazione alle previsioni contrattuali del settore.
2. L' Impresa concessionaria si impegna ad attuare nei confronti dei propri dipendenti impegnati nel servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro.
3. Prima dell'inizio del servizio deve essere comunicato all'Ente committente l'elenco nominativo del personale che verrà impiegato e che deve essere adeguato, sia per qualifica che per entità numerica, allo svolgimento del servizio in relazione alle esigenze così come prospettate. L'elenco dovrà essere altresì comprensivo dell'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento.
4. Ai fini di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, l'aggiudicatario è tenuto, ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 50/2016, al reimpiego del personale dell'appaltatore/concessionario uscente, nel rispetto delle disposizioni dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
5. Per ogni singolo refettorio, il rapporto tra il personale adibito alla distribuzione dei pasti e i fruitori non dovrà essere inferiore a 1 operatore ogni 50 utenti.
6. L'Impresa concessionaria deve assicurare il rispetto di tutte le norme applicabili relative all'igiene e sicurezza dei propri e degli altrui lavoratori ed utenti e alla tutela dell'ambiente, dotando il personale di idonea formazione, attrezzature e di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuali, atti a garantirne la massima sicurezza in relazione alla specifica attività lavorativa e verificare che lo stesso ne faccia uso corretto e regolare.
7. L'Ente committente si riserva il diritto di chiedere per iscritto alla ditta esecutrice la sostituzione del personale impiegato qualora ritenuto non idoneo al servizio o inadatto anche sotto il profilo del corretto rapporto con gli utenti della refezione
8. L'Impresa concessionaria dovrà garantire la più idonea flessibilità organizzativa in dipendenza delle necessità di adeguamento del servizio tempestivamente significate dai responsabili dell'Ente committente
9. L'Impresa concessionaria è tenuta ad acquisire per ogni operatore il certificato del Casellario giudiziale, da cui risulti l'assenza di condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609 undecies del Codice Penale e l'assenza di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
10. Nel centro cottura dovrà essere garantita la presenza di un cuoco con più di tre anni di esperienza nel settore della ristorazione scolastica.
11. Nella struttura organizzativa dell'Impresa concessionaria deve essere garantita la presenza di un dietista.
12. Il servizio di refezione deve essere sempre garantito, anche in casi di sciopero, in quanto trattasi di servizio

pubblico essenziale L'aggiudicataria, nelle circostanze in cui il personale da essa dipendente eserciti il diritto di sciopero, è tenuta:

- a dare comunicazione preventiva e tempestiva dello sciopero al Responsabile del Servizio Scuola dei Comuni interessati, nonché al Dirigente dell'Istituto di riferimento;
- al rispetto di quanto previsto nel contratto nazionale di categoria per quanto attiene all'esercizio del diritto di sciopero da parte dei lavoratori impiegati.

Art. 9 Vestiaro e accessori

1. L'Impresa deve fornire, a tutto il personale, indumenti di lavoro come prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene (D.P.R. 327/80 art. 42), da indossare durante le ore di servizio. Tali indumenti saranno provvisti di cartellino di identificazione riportante il nome dell'Impresa ed il nome del dipendente, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008.
2. Dovranno essere previsti indumenti distinti per la preparazione, per la distribuzione degli alimenti e per i lavori di pulizia.
3. L'Impresa dovrà altresì fornire ai rappresentati dei genitori camici monouso e cuffie in occasione dei sopralluoghi che la Commissione dei genitori effettuerà presso i centri di cottura.

Art. 10 Idoneità Sanitaria e Formazione

1. In sostituzione del Libretto di Idoneità Sanitaria, dovrà essere garantito lo svolgimento della formazione per tutto il personale addetto alla manipolazione, alla preparazione ed alla distribuzione degli alimenti, ai sensi dei Regolamenti CE n. 852/2004 e n. 853/2004.
2. L'Impresa aggiudicataria deve inoltre garantire lo svolgimento di corsi di formazione a tutto il personale impiegato al fine di renderlo edotto circa le circostanze teorico-pratiche, gli standard di qualità previsti nel presente Disciplinare e le modalità con le quali l'Impresa intende applicarlo.
3. Come previsto dal punto 5.5.3 dell'Allegato 1 del D.M. del Ministero dell'Ambiente del 25 luglio 2011 (CAM), l'impresa aggiudicataria deve garantire al proprio personale formazioni sulle seguenti tematiche:
 - Alimentazione e salute;
 - Alimentazione e ambiente, affrontando, tra gli altri, il tema dell'opportunità di ridurre i consumi di carne anche per gli impatti ambientali causati dalle pratiche correnti di allevamento di animali;
 - Caratteristiche dei prodotti alimentari in relazione al territorio di coltivazione e di produzione;
 - Stagionalità degli alimenti;
 - Corretta gestione dei rifiuti e contenimento degli sprechi alimentari;
 - Uso dei detersivi a basso impatto ambientale;
 - Energia, trasporti e mense.
4. È altresì importante che ai lavoratori vengano date le opportune informazioni in merito alle modalità di utilizzo delle sostanze, pericolose o meno, e indicazioni allo svolgimento delle attività lavorative (se comportanti elevate

emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, di polveri, fumi, etc. o limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro in periodi o orari di apertura dell'Istituto).

Art. 11
Igiene del personale

1. Il personale addetto alla manipolazione, alla preparazione, confezione ed alla distribuzione dei pasti, deve scrupolosamente curare l'igiene personale secondo quanto previsto nel "Manuale di corretta prassi igienica per la ristorazione" di cui al Regolamento CE n. 852/2004. Il personale non deve avere smalti sulle unghie, né indossare anelli e braccialetti durante il servizio, al fine di non favorire una contaminazione delle pietanze in lavorazione o in distribuzione. I copricapi dovranno raccogliere completamente la capigliatura.

Art. 12
Controllo della salute degli addetti

1. L'Impresa deve provvedere a garantire che il personale impiegato per la realizzazione del servizio soddisfi i requisiti previsti dalle normative igienico sanitarie vigenti. L'Amministrazione si riserva di richiedere alla ditta concessionaria l'effettuazione di accertamenti clinici di qualsiasi natura per i dipendenti impegnati nel servizio.

PARTE TERZA
CARATTERISTICHE DELLE DERRATE ALIMENTARI OCCORRENTI PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI

Art. 13
Disposizioni Generali

1. Tutti i prodotti alimentari richiesti devono rispondere alla normativa generale vigente, nazionale e comunitaria, di natura orizzontale e di natura verticale, relativa alle categorie merceologiche.

In particolare si fa rilevare la necessaria conformità a:

- Regolamento CE n. 178/2002;
- Regolamento CE n. 852 e 853/2004 (igiene dei prodotti alimentari);
- Regolamento CE n. 834/2007 (produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici e s.m.i. e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91);
- Regolamento CE n. 889/2008 (produzione biologica, etichettatura e controlli);
- D.lgs. n. 114/2006 (allergeni alimentari);
- D.M. n. 18354 del 27/11/2009 (produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici).

Art. 14
Specifiche tecniche confezioni ed etichette

1. Le derrate devono avere confezioni ed etichettatura conformi alla legislazione vigente. Non sono ammessi prodotti con etichettature incomplete, non leggibili e non in lingua italiana.

Si indicano di seguito parametri generali di riferimento nella fornitura delle derrate:

- a) precisa denominazione di vendita del prodotto;
- b) corretta etichettatura secondo la normativa prevista in materia e successive modifiche specifiche per ciascuna classe merceologica;
- c) le etichettature dovranno riportare l'elenco degli ingredienti e la percentuale, il quantitativo netto, il termine massimo di conservazione ben visibile su ogni confezione (ad eccezione dei prodotti ortofrutticoli, vini, aceti, sale, zucchero, confetture, gelati monodose), le istruzioni per l'uso ove necessarie, il luogo di origine e provenienza, i dati generali del fabbricante o del confezionatore ed infine la data di produzione e di confezionamento;
- d) integrità degli alimenti senza alterazioni manifeste, quali rigonfiamenti, ruggini, lacerazioni di cartoni, rotture dei contenitori, muffe, etc.;
- e) idoneità dei contenitori, confezioni ed imballaggi;
- f) completa ed esplicita compilazione di bolle di consegna e fatture o di equivalenti documenti fiscali comprovanti la regolarità della fornitura.

Art. 15
Garanzie di qualità

1. Su richiesta dell'Ente, la Ditta deve consegnare l'elenco dei fornitori, le certificazioni di qualità (certificazione di prodotto, di sistema, ecc.), la documentazione sui sistemi e procedure da essa istituiti per garantire la rintracciabilità dei prodotti forniti, secondo quanto stabilito dal Reg. CE 178/2002, o le dichiarazioni di conformità delle derrate a quanto richiesto dal Disciplinare di concessione, del disciplinare di gara e/o dalla vigente legislazione.

Art. 16
Alimenti e bevande

1. Per quanto concerne gli alimenti e le bevande, la ditta concessionaria dovrà attenersi a quanto previsto dal Criterio ambientale minimo contenuto al par. 5.3.1 "Produzione degli alimenti e delle bevande" dei "C.A.M. per il servizio di ristorazione collettiva" DM del 25/07/2011 (G.U. n. 220 serie generale del 21/09/2011, Allegato 1).

In particolare:

1.1 Frutta, verdure e ortaggi, legumi, cereali, pane e prodotti da forno, pasta, riso, farina, patate, polenta, pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte UHT, yogurt, uova, olio extravergine devono provenire:

- per almeno il **40%** (espresso in percentuale di peso sul totale), da produzione biologica in accordo con i regolamenti 834/2007/CE e relativi regolamenti attuativi,

- per almeno il **20%** (espresso in percentuale di peso sul totale), da “sistemi di produzione integrata” (con riferimento alla norma UNI 11233:2009), da prodotti IGP, DOP e STG – come riportato nell’Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite (Regolamento CE n. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari e Regolamento CE n. 509/2006 e da prodotti tipici e tradizionali, compresi negli elenchi nazionali, regionali e provinciali previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350.

1.2 Per quanto riguarda le **uova**, la quota non proveniente da allevamenti biologici, deve provenire da allevamenti all’aperto di cui al codice 1 del Regolamento 589/2008 della Commissione Europea in applicazione del Regolamento 1234/2007 relativo alla commercializzazione ed etichettatura delle uova.

1.3 I **prodotti ortofrutticoli** devono essere stagionali. Per prodotti di stagione si intendono i prodotti coltivati in pieno campo.

1.4 La **Carne** deve provenire:

- per almeno il **15%** (espresso in percentuale di peso sul totale), da produzione biologica in accordo con i Regolamenti CE n. 834/07 e relativi regolamenti attuativi e,

- per almeno il **25%** (espresso in percentuale di peso sul totale), da prodotti IGP e DOP – come riportato nell’Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Regolamento CE n. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari) – e da prodotti tipici e tradizionali, compresi negli elenchi nazionali, regionali e provinciali previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350.

1.5 Il **Pesce** deve provenire: per almeno il **20%**, (espresso in percentuale di peso sul totale), da acquacoltura biologica, in accordo con i Regolamenti CE n. 834/07 e relativi regolamenti attuativi (tra i quali il Regolamento 710/2009 che riguarda l’introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell’acquacoltura biologica) o pesca sostenibile (rispettando i criteri della certificazione MSC - Marine Stewardship Council od equivalenti). Il pesce somministrato nelle mense, in ogni caso, se surgelato, non deve essere ottenuto da prodotti ricomposti.

Sono fatte salve le disposizioni legislative vigenti, che stabiliscono criteri più restrittivi di quelli fissati dal presente paragrafo.

2. Tutti i **prodotti biologici** devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all’interno del regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti CE n.834/2007 e CE n. 889/2008 della Commissione e devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

3. Per la **pesca sostenibile** occorre essere in possesso di certificati di catena di custodia MSC (Marine Stewardship Council) o equivalenti.

4. Tutti i **prodotti da produzione integrata** devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dalla norma UNI 11233:2009.

5. Tutti i **prodotti DOP, IGP e STG** devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti CE n.510/2006, CE n. 1898/2006 e (CE) N. 509/2006, con successive modificazioni e devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

6. Tutti i **prodotti da produzione agroalimentare tradizionale** devono provenire da fornitori di prodotti iscritti nell'Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali istituito presso il Ministero per le politiche agricole previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350.

7. Gli attestati di assoggettamento andranno consegnati in originale andranno conservati in copia presso il centro cottura. I prodotti devono essere certificati da organismi di certificazione conformi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento CE n. 882/2004 ed alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e accreditati in conformità delle stesse.

Art. 17

Specifiche tecniche relative alle tabelle merceologiche delle derrate alimentari

1. Le derrate alimentari e le bevande devono rispondere alle caratteristiche indicate nelle Linee Guida per la ristorazione scolastica della Regione Piemonte e Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica – 2010.

Per le carni bovine si richiede l'utilizzo di prodotto di razza Piemontese certificata di età compresa fra 11 e 24 mesi, a filiera tracciata/certificata inserito nell'elenco approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali

2. L'elenco dei prodotti alimentari individuati dall'Impresa per lo svolgimento del servizio, con la relativa provenienza, dovrà essere presentato in fase di offerta.

4. Ogni modifica e/o aggiornamento dell'elenco degli alimenti e bevande, anche se relativo ad un solo componente, comporta la revisione dell'elenco completo da inviare all'Ente Committente con evidenza della modifica apportata, la data, la firma del Responsabile del servizio.

5. Si precisa inoltre che nel caso in cui qualche prodotto previsto per la preparazione dei pasti non dovesse soddisfare, a giudizio dell'Ente committente, il gusto degli utenti, la ditta concessionaria ha l'obbligo di sostituire il prodotto non gradito con un altro prodotto (dello stesso tipo) da concordare tra le Parti e di cui la ditta dovrà fornire scheda tecnica prima dell'inserimento in menu.

PARTE QUARTA MENU E REGIMI DIETETICI PARTICOLARI

Art. 18 Menù

1. I pasti devono essere preparati seguendo rigorosamente le grammature stabilite dalle tabelle dietetiche ASL allegata al Disciplinare. Dette grammature si intendono a crudo, al netto degli scarti di lavorazione e di eventuali cali di peso dovuti allo scongelamento.

2. L'articolazione e la composizione dei menù devono attenersi ai menù tipo, vidimati dall'ASL, allegati al disciplinare di gara.

3. I pasti dovranno essere preparati attenendosi ai criteri della stagionalità, della variabilità e nel rispetto delle esigenze nutrizionali delle diverse fasce d'età in rapporto al periodo d'anno di riferimento.

I menù si distinguono in tipo invernale e tipo estivo e ciascun menù si alterna su quattro settimane.

4. È facoltà dell'Ente committente chiedere alla ditta di provvedere a modificare i menù per migliorarne la qualità e la gradibilità, previa valutazione del competente Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione. Tali variazioni non comporteranno nessuna variazione del prezzo di aggiudicazione dei singoli pasti.

Art. 19 Struttura del menù

1. I pasti dovranno essere costituiti da un pranzo composto da:

- un primo piatto;
- un secondo piatto;
- un contorno;
- pane;
- frutta (o budino, o yogurt, o gelato);
- acqua oligominerale naturale.

L'acqua oligominerale naturale si intende compresa nel costo a pasto.

Art. 20 Variazione del menù

1. Il rispetto del menù stabilito costituisce uno standard di qualità del servizio ed uno degli aspetti del patto stabilito con l'utenza. Pertanto l'Impresa deve garantire la fornitura di tutte le preparazioni culinarie previste dai menù.

2. In casi eccezionali e non prevedibili di esaurimento di alcune preparazioni o ingredienti, queste saranno sostituite da generi alimentari di pari valore economico e nutrizionale, previa autorizzazione dell'Ente.

3. Le variazioni dei menù devono essere di volta in volta segnalate dall'Impresa concessionaria, concordate e autorizzate dall'Ente, e comunicate alla scuola dalla stessa Impresa.

Art. 21

Regimi dietetici particolari (ragioni etico-religiose, celiachia, varie)

1. La ditta aggiudicataria è tenuta a fornire:
 - **Diete in bianco**, a semplice richiesta entro le ore 9,30 dello stesso giorno, e per non più di tre giorni consecutivi; la dieta in bianco è costituita da un primo piatto di pasta o riso, conditi con olio extravergine di oliva e parmigiano reggiano grattugiato a richiesta, da una porzione di prosciutto cotto o altro con contorno, così come concordato dalle parti, pane, frutta.
 - **Diete legate a particolari convinzioni religiose o culturali;**
 - **Diete speciali** per gli utenti affetti da patologie di tipo cronico (diabete infantile, morbo celiaco, obesità etc.) o portatori di allergie e intolleranze alimentari, su richiesta scritta della famiglia, corredata da adeguata e obbligatoria certificazione medica.
2. Il concessionario dovrà garantire giornalmente la corretta tracciabilità dei regimi dietetici particolari in tutte le fasi della produzione e della conservazione e dovrà provvedere allo stoccaggio dei prodotti dietetici, ove necessario, in zone dedicate del magazzino/dispensa.
3. Per la scelta di prodotti alimentari per intolleranza al glutine, la ditta è tenuta a far riferimento al Prontuario aggiornato dell'Associazione Italiana di Celiachia. Per la preparazione e la somministrazione di pasti per utenti celiaci occorre utilizzare flussi produttivi, attrezzature e utensili separati da quelli usati per la preparazione del menù base e di altre diete.
4. Ogni pasto dietetico dovrà essere contenuto in una vaschetta monoporzione termosigillata, contrassegnata con il nome del bambino, classe, sezione, quindi perfettamente identificabile da parte del personale addetto alla distribuzione del pasto, che dovrà essere adeguatamente formato in materia.

Art. 22

Informazione agli utenti

1. L'Impresa concessionaria è tenuta ad affiggere, all'ingresso di ciascun refettorio, il menù validato dall'ASL e le relative grammature.

2. La stessa deve garantire, come previsto dal D.M. del Ministero dell'Ambiente del 25 luglio 2011, un *Piano di informazione agli Utenti* relativamente a:

- alimentazione, salute e ambiente, affrontando, tra gli altri, il tema dell'opportunità di ridurre i consumi di carne anche per gli impatti ambientali causati dalle pratiche correnti di allevamento di animali;
- provenienza territoriale degli alimenti;
- stagionalità degli alimenti;
- corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti.

**PARTE QUINTA
TECNOLOGIE DI CONSERVAZIONE, PREPARAZIONE, MANIPOLAZIONE E COTTURA ED
EVENTUALE TRASPORTO**

**Art. 23
Norme igieniche**

1. Le operazioni di preparazione, cottura e confezionamento devono essere effettuate secondo le modalità di seguito descritte, che rappresentano lo standard igienico minimo cui la Ditta concessionaria dovrà attenersi:

- a) Tutti gli alimenti devono essere cotti nello stesso giorno in cui è prevista la distribuzione;
- b) Tutti i prodotti congelati e/o surgelati, prima di essere sottoposti a cottura, ad eccezione delle verdure, devono essere scongelati in frigoriferi a temperatura compresa tra 0°C - 4°C;
- c) La porzionatura delle carni crude deve essere effettuata nella giornata del consumo o al massimo il giorno precedente;
- d) Gli operatori devono lavarsi le mani: prima dell'inizio delle attività, passando dalla preparazione di un alimento ad un altro, e dopo l'uso del WC;
- e) Devono essere usati piani e utensili separati per la preparazione di alimenti crudi e cotti, per carni bianche e rosse, che al termine di ogni tipologia di lavorazione devono essere accuratamente puliti e sanificati;
- f) Gli utensili devono giornalmente essere puliti e disinfettati;
- g) Devono essere tassativamente evitate preparazioni anticipate dei pasti;
- h) Gli ambienti devono essere protetti da insetti e altri vettori, mediante idonei dispositivi;
- i) I rifiuti devono essere frequentemente allontanati;
- j) Deve essere evitata la cottura di pezzi di carne, di qualsiasi specie animale, del peso superiore a 2/3 Kg.;
- k) Devono essere evitati tassativamente ripetuti raffreddamenti e riscaldamenti di alimenti già cotti;
- l) Al momento della preparazione dei piatti freddi e del confezionamento dei pasti si consiglia l'uso di guanti a perdere e mascherine;
- m) È tassativamente vietato fumare all'interno del centro di cottura;
- n) I copricapi dovranno raccogliere completamente la capigliatura;
- o) I prodotti ortofrutticoli da consumare crudi dovranno essere lavati con idonea soluzione disinfettante nel penultimo lavaggio.

Art. 24
Conservazione e distribuzione di alcune derrate

1. I prodotti in stoccaggio devono essere suddivisi per categoria merceologica, secondo le modalità e le temperature stabilite dalle vigenti normative nonché dalle indicazioni riportate in etichetta da parte dei singoli produttori.
2. Ogni qual volta viene aperto un contenitore in banda stagnata e il contenuto non viene immediatamente consumato, deve essere travasato in altro contenitore di vetro o acciaio inox o altro materiale non soggetto ad ossidazione, conservando i dati identificativi del prodotto e i termini di conservazione/scadenza.
3. La protezione delle derrate da conservare deve avvenire solo con pellicole idonee al contatto con gli alimenti o con altro materiale comunque conforme alle normative vigenti. I prodotti cotti dovranno essere conservati solo ed esclusivamente in contenitori di vetro o acciaio inox.

È tassativamente vietato l'uso di recipienti in alluminio per la conservazione degli alimenti.

4. I prodotti a lunga conservazione come pasta, riso, farina ecc. devono essere conservati in confezioni originali chiuse. Le confezioni aperte dovranno essere conservate in appositi contenitori provvisti di coperchio.
5. Per i formaggi serviti non in confezione originale deve essere indicata la data di scadenza sulla bolla di consegna.

Art. 25
Imballaggi

La ditta concessionaria è tenuta a garantire che gli imballaggi siano rispondenti ai requisiti di cui al D.lgs. n. 152/2006 ed alle pertinenti norme tecniche di cui ai Criteri Ambientali Minimi (par. 5.3.6 "Requisiti degli imballaggi" del "C.A.M. per il servizio di ristorazione collettiva" DM del 25/07/2011 (G.U. n. 220 serie generale del 21/09/2011, allegato 1).

Art. 26
Sprechi alimentari

1. In ottemperanza a quanto previsto dalle *Linee di indirizzo rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti* del Ministero della salute del 16 aprile 2018, l'Impresa è tenuta a organizzare percorsi ed attività educative e di sensibilizzazione per gli alunni sul tema degli sprechi alimentari e i suoi impatti ambientali, economici e sociali.
2. È fondamentale anche il coinvolgimento degli insegnanti e famiglie al fine di renderli parte integrante ed attiva nel portare lo studente ad avere un comportamento corretto e propositivo anche durante il momento del pasto e consapevole sul fenomeno degli sprechi. Tali attività devono essere aderenti alle Linee guida del Ministero della Salute e al Piano Nazionale della Prevenzione ed eventualmente sottoposte a preventiva valutazione di idoneità da parte del SIAN dell'Asl di Asti.
3. L'Ente committente effettuerà opportuni controlli sul gradimento degli alimenti e il loro mancato consumo.
4. Per la valutazione verranno prese in considerazione proposte e soluzioni per evitare lo spreco per le derrate in avanzo (esempio pane, frutta, ecc. ...) e per l'esubero dei pasti cotti avanzati.

Art. 27
Manipolazione e cottura

1. Tutte le operazioni di manipolazione e cottura degli alimenti devono mirare ad ottenere standard elevati di qualità igienica, nutritiva e sensoriale e devono essere coerenti con quanto prescritto dal presente Disciplinare.

2. Le operazioni che precedono la cottura devono essere eseguite secondo le modalità di seguito descritte:

- La carne trita deve essere macinata in giornata;
- Il formaggio grattugiato deve essere preparato in giornata;
- Le operazioni di impanatura devono essere fatte nelle ore immediatamente antecedenti la cottura;
- Le porzionature di salumi e di formaggi devono essere effettuate nelle ore immediatamente antecedenti la distribuzione;
- Legumi secchi: a mollo per 24 ore, con due ricambi di acqua;
- Il personale non deve effettuare più operazioni contemporaneamente al fine di evitare rischi di contaminazioni incrociate;
- L'olio extra vergine d'oliva per la frittura deve essere utilizzato una sola volta.

Art. 28
Conservazione dei piatti freddi

1. La conservazione dei piatti freddi durante la distribuzione deve essere mantenuta alla temperatura conforme all'art. 31 del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 e successive modifiche/integrazioni.

Art. 29
Linea refrigerata

1. È ammessa la preparazione di alcuni prodotti il giorno precedente la cottura, purché dopo cottura vengano raffreddati con l'ausilio dell'abbattitore rapido di temperatura secondo le normative vigenti, posti in recipienti idonei e conservati in frigoriferi a temperatura compresa tra 1°C e 6°C.

2. L'abbattitore di temperatura deve essere impiegato esclusivamente per i prodotti cotti. Gli alimenti per i quali è consentito l'abbattimento sono: roastbeef, ragù per lasagne, singoli ingredienti cotti destinati a successive lavorazioni.

3. Al fine di garantire la qualità igienica dei prodotti, sono tassativamente vietate preparazioni anticipate di impasti e farciture.

4. È tassativamente vietato raffreddare prodotti cotti a temperatura ambiente o sottoporli ad immersione in acqua.

Art. 30
Consumi energetici

1. Eventuali apparecchi aggiunti o sostituiti dall'impresa dovranno essere conformi a quanto prescritto al punto 5.3.4 "Consumi energetici" del "C.A.M. per il servizio di ristorazione collettiva" (DM del 25/07/2011).

Art. 31 Condimenti

1. Tutti i primi piatti dovranno essere conditi al momento della distribuzione, se richiesto, con formaggio Parmigiano Reggiano con la grammatura secondo ricetta.
2. La pasta o il riso saranno parzialmente conditi solo con olio extra vergine d'oliva. Il condimento della pasta/riso dovrà essere effettuato nel refettorio.
3. Il sugo di pomodoro, comprensivo di odori, deve essere preparata senza soffritto.
4. Nel refettorio deve essere presente sale, olio, aceto, o limone per l'integrazione del condimento dei contorni.
5. L'olio per il fritto (esclusivamente extra vergine d'oliva) deve essere utilizzato una sola volta.

Art. 32 Trasporti

1. Per il trasporto dei cibi la ditta concessionaria deve utilizzare mezzi a basso impatto ambientale così come previsto dal criterio ambientale minimo par. 5.3.3 "Trasporti" del "C.A.M. per il servizio di ristorazione collettiva" DM del 25/07/2011 (G.U. n. 220 serie generale del 21/09/2011, allegato 1). La consegna dei pasti dovrà essere effettuata a cura della ditta concessionaria, nei singoli refettori, con idonei e sufficienti mezzi.
2. Prima dell'inizio di ciascun anno scolastico, l'Ente committente comunicherà alla ditta concessionaria i giorni e gli orari di inizio della somministrazione dei pasti presso i vari centri di refezione.
3. Tutte le attrezzature utilizzate per il trasporto devono essere conformi al DPR n. 327/80 e garantire il mantenimento delle temperature prescritte dall'art. 31 del citato decreto. Il confezionamento dei pasti dovrà essere effettuato mediante idonei contenitori *gastronorm* multirazione in acciaio inox, dotati di coperchi con guarnizione, diversificati in rapporto al contenuto (contenitori diversi per la pasta, per il sugo, per i brodi, per le altre pietanze, per i contorni), in perfette condizioni di manutenzione e pulizia. Il trasporto dei contenitori *gastronorm* dovrà avvenire mediante idonei contenitori isotermici in polietilene, facilmente lavabili e disinfettabili, in perfetto stato e adatti a mantenere, fino alla somministrazione dei pasti, la temperatura per i cibi caldi ad un livello non inferiore a 65°C, la temperatura per i cibi freddi ad un livello non superiore a + 10°C; oppure mediante termocarrelli per il trasporto dei pasti caldi, dotati di sigilli che garantiscano l'impossibilità di manomissione durante il trasporto, dotati di termostato con visore, tensione di alimentazione di 220 V monofase, conformi alla normativa vigente. Il trasporto dei termocarrelli dovrà essere effettuato con automezzi, opportunamente coibentati e dotati di dispositivi e accorgimenti (generatore di corrente) atti a mantenere la temperatura all'interno di ognuno dei termocarrelli trasportati (per i cibi caldi non inferiore a 65°C, per i cibi freddi ad un livello non superiore a + 10°C). La ditta concessionaria è tenuta tuttavia ad utilizzare i termocarrelli in tutti i centri di refezione durante la fase precedente la somministrazione dei pasti caldi e fino al termine del servizio.
4. Per il trasporto dei cibi caldi potranno essere utilizzati contenitori dotati di sistemi attivi di tenuta del calore (elettrici), muniti del necessario cavo per il collegamento nella presa; sono esclusi i contenitori termici in polistirolo.
Per il trasporto dei cibi freddi dovranno essere utilizzati contenitori provvisti di piastra refrigerante.
Per il trasporto di pane, frutta e verdura cruda, dessert dovranno essere utilizzati contenitori in plastica idonei al contatto con gli alimenti secondo la normativa vigente e muniti di coperchio.
Il trasporto dei pasti previsti per diete personalizzate/speciali dovrà avvenire utilizzando i contenitori come indicato al precedente punto 3. I contenitori termici non devono essere utilizzati per trasportare materiale diverso dagli alimenti e devono essere chiusi e sigillati in modo tale da assicurare, durante il trasporto, la salvaguardia degli alimenti da possibili manomissioni e dal contatto con agenti inquinanti.
5. Per la consegna dei pasti la ditta concessionaria dovrà dotarsi di appositi furgoni muniti di registrazione sanitaria, adeguatamente predisposti per il trasporto di alimenti, internamente rivestiti con pianale in materiale facilmente lavabile e pareti in lamiera smaltata o di materiale liscio e facilmente lavabile. Le operazioni di

sanificazione dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 47 del citato D.P.R. n. 327/1980.

Gli automezzi utilizzati dovranno essere in numero sufficiente a consentire il rispetto delle tempistiche previste per la preparazione, la consegna e per il consumo dei pasti.

6. Al fine di garantire una migliore qualità del servizio di ristorazione, con particolare riferimento alla freschezza dei cibi e al mantenimento delle caratteristiche organolettiche:

- i pasti non potranno essere consegnati prima di 30 minuti dal consumo degli stessi
- i tempi di percorrenza, intesi quale lasso temporale necessario per il trasporto dei pasti dal centro cottura al punto di distribuzione, non superino i 30 minuti

7. Il Concessionario dovrà presentare all'Ente Committente, prima dell'avvio del servizio, un piano dettagliato di consegna dei pasti, che, tenendo conto dell'obiettivo di ottimizzare il numero dei viaggi e di ridurre l'impatto ambientale, tenga conto dell'ubicazione dei centri di refezione e delle tempistiche sopra precisate.

PARTE SESTA SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI

Art. 33

Norme e modalità per la somministrazione

1. La ditta concessionaria deve garantire la somministrazione dei pasti a tutti gli utenti per i quali è stata comunicata la prenotazione. L'Impresa deve garantire la somministrazione di tutte le preparazioni previste dai menu e nelle quantità previste dalle Tabelle delle grammature.

2. Nel caso in cui, per motivi organizzativi e logistici, non venissero rispettati i tempi per la distribuzione, con conseguente disservizio per l'utenza, l'Ente Committente potrà richiedere il potenziamento del numero degli addetti alla distribuzione, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo.

Art. 34

Modalità e orario di distribuzione dei pasti

1. La ditta concessionaria si impegna a fornire il servizio di ristorazione scolastica negli orari indicati dall'Ente Committente, sulla base delle esigenze segnalate dall'Autorità Scolastica, secondo i seguenti orari indicativi sotto riportati:

- dalle 11.45 alle 13.30 per la scuola dell'infanzia e doposcuola, anche su turni;
- dalle 12.15 alle 13.30 per la scuola primaria, anche su turni;

Art. 35

Quantità in volumi e in pesi

1. Il personale dell'Impresa preposto alla distribuzione dei pasti deve utilizzare le tabelle, relative ai pesi o ai volumi o al numero delle pietanze cotte o crude, presentate in sede di offerta e approvate dall'ASL, in modo da avere corrispondenza tra le grammature a crudo e le porzioni a cotto. La distribuzione deve garantire anche una somministrazione dei pasti calibrata per le diverse tipologie di utenti nel rispetto delle tabelle dietetiche.

Art. 36
Operazioni da effettuare prima e durante la distribuzione

1. Il personale addetto alla distribuzione dovrà osservare, per il buon andamento del servizio, oltre alle norme previste nel piano di autocontrollo adottato dalla ditta concessionaria per le operazioni di distribuzione, anche le seguenti disposizioni:

- I locali refettorio devono essere aerati prima di iniziare le operazioni di apparecchiatura per il tempo necessario al ricambio dell'aria;
- Le sedie, anche nelle aree non usate giornalmente, dovranno essere riordinate "a terra" e non appoggiate sui tavoli, mentre i tavoli dovranno essere igienizzati con appositi prodotti prima dell'apparecchiatura;
- Il personale addetto alla distribuzione dovrà indossare apposito camice (distinto da quello per i lavori di pulizia) che dovrà essere provvisto di cartellino di identificazione riportante il nome dell'impresa ed il proprio nominativo, e cuffia, in modo tale da contenere tutta la capigliatura; inoltre dovrà usare guanti monouso e non dovrà indossare anelli o bracciali;
- I contenitori termici, le ceste del pane e quelle della frutta devono sempre essere tenuti sollevati da terra, anche durante la fase di scarico;
- L'apparecchiatura dovrà essere predisposta con particolare accuratezza;
- Tutto il materiale occorrente per l'apparecchiatura e la distribuzione (stoviglie, posate, etc.) deve essere conservato con la massima cura negli appositi armadi ed ivi riposto dopo essere stato usato e opportunamente lavato. Il piano sopra gli armadi non deve essere utilizzato quale piano di appoggio;
- Le ceste ed i cestini del pane e della frutta devono essere ben tenuti ed accuratamente puliti;
- Nel refettorio devono essere sempre disponibili olio extravergine di oliva, aceto e sale fino;
- Le verdure dovranno essere condite poco prima del consumo;
- La distribuzione, ad eccezione della minestra, dovrà iniziare quando gli alunni sono seduti a tavola;
- Le pietanze dovranno essere servite con utensili adeguati;
- Prima di iniziare le operazioni di distribuzione, il personale dovrà valutare la porzionatura delle singole pietanze, completare il condimento della pasta ed integrare i condimenti dei contorni.
- Le diete speciali vanno somministrate per prime (cioè prima dei pasti destinati agli altri utenti).
- I tempi di attesa per la distribuzione del primo e del secondo piatto devono essere contenuti al massimo.
- La distribuzione del secondo piatto e del contorno deve avvenire solo dopo che i bambini hanno consumato il primo piatto.
- Le pietanze devono essere servite con la necessaria cura, attenzione e gentilezza, assecondando, in accordo con l'insegnante, i gusti personali;
- La ditta concessionaria dovrà inoltre dotare il refettorio di appositi trespoli con i relativi sacchi per la raccolta dei rifiuti.
- Il personale addetto alla somministrazione dovrà essere munito di termometri a sonda, forniti dalla ditta

concessionaria, per la temperatura dei cibi “al cuore” al momento dell'arrivo e al momento del consumo. Le temperature dovranno essere riportate in apposita tabella che deve rimanere a disposizione degli incaricati della vigilanza sul servizio

2. In caso di doppio turno di somministrazione dei pasti si dovrà provvedere fra un turno e l'altro al ricambio dell'aria dei locali, alla pulizia dei tavoli, alla loro sanificazione e riapparecchiatura nonché alla scopatura dei pavimenti e all'eventuale lavaggio degli stessi.

3. In presenza dei rappresentanti delle Commissioni Mensa, agli stessi dovranno essere forniti, possibilmente in tavolo separato dai bambini, semplici assaggi delle pietanze del giorno, per i quali non verrà riconosciuto alla ditta concessionaria alcun corrispettivo.

4. Le operazioni di pulizia giornaliera dei locali refettorio dovranno avere inizio solo dopo l'uscita delle classi e consistranno in: sparecchiare, lavaggio dei tavoli con prodotti detergenti e disinfettanti, pulizia e disinfezione degli utensili utilizzati per la distribuzione, pulizia degli arredi (carrello, armadi, ecc.), capovolgimento delle sedie sui tavoli, scopatura, lavaggio, sgrassaggio e successivo risciacquo con prodotti disinfettanti dei pavimenti dei refettori, del corridoio di collegamento, delle zone attigue dei suddetti locali e dei servizi igienici posizionando apposita segnaletica.

PARTE SETTIMA

PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DI PRODUZIONE, CONSUMO DEI PASTI

Art. 37 **Regolamenti**

1. Durante le operazioni di preparazione e cottura dei pasti è obbligatorio osservare le “Buone Norme di Produzione” (G.M.P.), le norme stabilite nel Manuale di Autocontrollo per l'Igiene nonché quanto previsto dal D.M. del Ministero dell'Ambiente del 25 luglio 2011. In particolare, al personale è vietato detenere, nelle zone preparazione e cottura e nella cucina in generale, detersivi, scope, strofinacci di qualsiasi genere e tipo.

2. La ditta concessionaria deve garantire che, coerentemente al Piano di Autocontrollo, le operazioni di pulizia e di sanificazione dei locali di produzione vengano svolte solo dopo che tutte le attività di produzione e di conservazione dei pasti siano state concluse. Le attività di pulizia e di sanificazione dei locali refettorio devono essere svolte solo quando gli utenti hanno lasciato detti locali.

Art. 38 **Caratteristiche dei prodotti detergenti e sanificanti dei locali**

1. La ditta concessionaria dovrà utilizzare prodotti conformi al Criterio ambientale minimo par. 5.3.5 “Pulizie dei locali” del C.A.M. per il servizio di ristorazione collettiva - DM del 25/07/2011 (G.U. n. 220 serie generale del 21/09/2011, allegato 1) e ai Criteri ambientali minimi dei prodotti per l'igiene – approvati con Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24/05/2012 (G.U. n. 142 serie generale del 20/06/2012 allegato 1 paragrafo 6).

2. L'Impresa deve garantire che tutti i prodotti detergenti e sanificanti siano conformi alle normative vigenti per quanto riguarda la composizione, l'etichettatura e le confezioni. In particolare, i prodotti detergenti devono essere conformi alla vigente normativa sui detergenti (Reg. CE 648/2004 e D.P.R. 6 febbraio 2009 n.21) e, nel caso di prodotti disinfettanti o disinfestanti, conformi al D.lgs. 25 febbraio 2000 n. 174 sui biocidi e al D.P.R. 6 ottobre 1998 n. 392 sui presidi medico-chirurgici. La stessa inoltre deve garantire che i prodotti siano impiegati

secondo le indicazioni ed i dosaggi forniti dalle case produttrici e adottare altresì prodotti ecocompatibili.

3. Devono essere presenti presso il centro di cottura *l'Elenco e le schede tecniche dei detersivi e sanificanti* utilizzati dall'Impresa.

4. I materiali di pulizia (prodotti detersivi, sanificanti e disinfettanti) devono essere trasportati separatamente dalle derrate alimentari, con specifica consegna in tempi differenziati da quelli dei prodotti alimentari, in appositi imballi ai sensi dell'art. 43 della Legge n. 327/1980.

5. La singola confezione o contenitore deve presentare tappo a vite e/o chiusura di sicurezza. Non sono accettati contenitori con tappo apribile per semplice sollevamento e non richiudibile per avvvitamento dopo l'impiego.

6. I panni di qualunque tipo (spugna, ecc.) utilizzati per le pulizie di attrezzature, arredi e utensili devono essere sostituiti frequentemente e riposti in idonea allocazione. Non devono essere utilizzati panni, nidi abrasivi (paglietta in genere), né in acciaio né in altro materiale metallico, che possa rilasciare componenti (filamenti, fibre, ecc.)

7. Gli interventi strettamente necessari, quali sanificazione delle attrezzature, degli utensili e dei piani di lavoro devono essere eseguiti al termine di ciascuna fase produttiva, al fine di garantire una corretta igienicità e sicurezza alimentare.

Art. 39

Pulizia degli impianti, delle macchine, degli arredi e delle attrezzature

1. Al termine delle operazioni di preparazione e conservazione dei pasti, le macchine, gli impianti gli arredi e le attrezzature presenti presso la cucina, la dispensa e presso il refettorio dovranno essere detersi e disinfettati come previsto dal piano di autocontrollo igienico.

Art. 40

Modalità di utilizzo dei prodotti sanificanti

1. Tutti i prodotti sanificanti dovranno essere utilizzati dal personale secondo le indicazioni fornite dalle case produttrici. Tutto il materiale di sanificazione deve essere riposto adeguatamente.

2. I detersivi e gli altri prodotti di sanificazione dovranno essere sempre contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta e conservati in locale apposito o in armadi chiusi a chiave.

Art. 41

Requisiti dei prodotti in carta-tessuto

1. Nel caso di utilizzo di prodotti in carta – riconducibili al gruppo di prodotti «tessuto-carta», che comprende fogli o rotoli di tessuto-carta idoneo all'uso per l'igiene personale, l'assorbimento di liquidi e/o la pulitura di superfici – il fornitore deve utilizzare prodotti che rispettano i criteri ecologici previsti dall'articolo 2 e relativo allegato della Decisione della Commissione del 9 luglio 2009 (2009/568/CE).

Art. 42

Rifiuti ed eccedenze

1. Tutti i rifiuti solidi urbani provenienti da produzione e consumo dei pasti devono essere smaltiti, nel pieno rispetto del principio della raccolta differenziata e di regole, tempi e modalità di raccolta vigenti sul territorio comunale.

2. I contenitori di rifiuti solidi urbani (sacchi, pattumiere, scatoloni o altro) non devono mai essere depositati, neanche temporaneamente, fuori dalla cucina o dal refettorio.
4. È tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto di cucina e/o di mensa negli scarichi fognari (lavandini, canaline di scarico, ecc.)
5. Qualora si verificassero otturazioni degli scarichi causati da presenza di rifiuti, imputabili al servizio di ristorazione, i costi per il ripristino degli scarichi sono totalmente a carico dell'Impresa.
6. L'Impresa si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di gestione dei propri rifiuti speciali prodotti, mediante utilizzo di idonei contenitori per ciascuna tipologia di rifiuto e successivo avvio a centri di recupero autorizzati che garantiscono il recupero di materia degli stessi.
7. Le sostanze grasse provenienti dalla separazione fatta a monte dello scarico e dal disoleatore verranno trattati come rifiuti non pericolosi ai sensi del D.lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, oppure come materie prime secondarie in conformità alle normative vigenti.
8. L'Impresa si impegna, altresì, ad aderire e collaborare alle iniziative o ai progetti istituiti dal Comune in tema di corretta gestione dei rifiuti prodotti nella scuola.

Art. 43
Derattizzazione e disinfestazione

1. L'Impresa è tenuta, in adempimento al proprio Sistema HACCP, a programmare e pianificare interventi preventivi di derattizzazione e disinfestazione (blatte, scarafaggi, formiche, mosche e zanzare) e di relativo monitoraggio, nel centro cottura e nei refettori, comprensivi di locali accessori, spogliatoi e servizi igienici, ed inviarne copia all' Ente Committente prima dell'avvio del servizio.
2. Le schede di monitoraggio devono essere presenti presso il centro di cottura ed i refettori. L'Impresa è tenuta ad utilizzare postazioni rodenticide apribili solamente dagli addetti dell'azienda che svolge il servizio di derattizzazione. Le postazioni, inoltre, devono essere posizionate in luoghi non facilmente accessibili all'utenza.
3. L'Impresa è tenuta a verificare che, in corrispondenza delle postazioni di cui sopra, siano presenti i cartelli indicanti la postazione e le informazioni relative sia al principio attivo che al relativo antidoto.
4. L'Impresa è tenuta ad inviare all'Ente Committente, prima dell'avvio del servizio, la ragione sociale della Società/Azienda esecutrice degli interventi di derattizzazione e/o disinfestazione, al fine di permettere la comunicazione del nominativo alla scuola.

PARTE OTTAVA
NORME DI CORRETTA PRASSI IGIENICA

Art. 44
Autocontrollo da parte dell'Impresa concessionaria (sistema HACCP)

1. L'Impresa, prima di iniziare il servizio, deve effettuare per proprio conto il servizio di Autocontrollo di qualità, secondo quanto previsto dalle vigenti normative. L'autocontrollo deve essere effettuato conformemente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di igiene dei prodotti alimentari. Pertanto l'Impresa è tenuta ad individuare ogni fase del servizio, compresa la fase della distribuzione, che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti, e garantire che siano individuate, applicate, mantenute e aggiornate le opportune procedure di sicurezza necessarie al corretto funzionamento del sistema.

2. Il Piano di Autocontrollo dovrà prevedere analisi batteriologiche su alimenti cotti e crudi, tamponi palmari e sulle superfici, comprendenti i principali parametri microbiologici, anche in relazione al tipo di prodotto oggetto di analisi. Inoltre, almeno due volte nel corso dell'anno scolastico, nel refettorio in cui avviene la distribuzione del pasto a carico della ditta concessionaria, dovranno essere effettuate le analisi sulle superfici e sugli utensili per la somministrazione. I risultati delle analisi dovranno essere inviati tempestivamente all'Ente Committente.
3. I dati relativi ai controlli effettuati dovranno essere registrati, aggiornati e tenuti a disposizione, presso il centro cottura, dell'autorità sanitaria incaricata dell'effettuazione dei controlli ufficiali e dei competenti organi comunali nonché di enti incaricati dalla ASL.
3. Nel caso in cui il sistema di autocontrollo in atto non sia ritenuto adeguato, l'Impresa dovrà provvedere alle modifiche del piano concordate con l'Ente Committente, adottando tutte le procedure necessarie al ripristino della corretta funzionalità.
4. Una copia del Manuale di Autocontrollo, personalizzato per le specifiche realtà oggetto del contratto di concessione, deve essere consegnata all'Amministrazione entro l'inizio del servizio.
5. L'Impresa è obbligata a fornire con immediatezza all'Ente committente ogni segnalazione di non conformità, sia maggiore che minore.
6. L'Impresa è tenuta a informare con immediatezza l'Ente Committente di eventuali visite ispettive dell'Autorità Sanitaria (ASL, NAS, ecc.) e a fornire contestualmente copia di eventuali rilievi e prescrizioni (verbal) da essa effettuati.
7. Eventuali disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie in merito alla profilassi e le prescrizioni dettate per evitare la diffusione di malattie infettive e tossinfezioni devono essere applicate dall'Impresa.

Art. 45

Conservazione dei campioni delle preparazioni gastronomiche

1. Al fine di consentire indagini analitiche e al fine di individuare più celermente le cause di eventuali tossinfezioni alimentari, il personale addetto alla distribuzione dei pasti deve prelevare almeno 3 (tre) aliquote da 70 grammi di ciascuna delle preparazioni gastronomiche, componenti il pasto della giornata, riporli in sacchetti sterili, forniti dall'Impresa concessionaria. stessa, con indicazione della data di confezionamento e conservarli in frigorifero a temperatura compresa tra 0° e 6° C o in cella frigorifera a - 18° C per le 72 ore successive.
2. Il pasto campione del venerdì va mantenuto sino alle ore 14.00 del martedì successivo.
3. L'Ente committente si riserva di richiedere la conservazione del pasto test oltre le 72 ore previste. Sui sacchetti deve essere riportata la data, l'ora di prelievo e la denominazione della pietanza prelevata.
4. Le modalità di preparazione dei campioni sono le seguenti:
 - **primo piatto:**
 - pasta e salse in sacchetti separati, al fine di consentire le analisi dei campioni di prodotti tali quali e non sulla preparazione già miscelata;
 - risotti, minestre, pizze: campioni del prodotto completamente elaborato (mantecato, con aggiunta di cereali, condimenti, ecc.);
 - **secondo piatto:**
 - campioni sul prodotto completamente elaborato (arrosto con sugo di cottura, frittata, spezzatino con ortaggi, ecc.);

- contorni:

- campioni sul prodotto completamente elaborato, ma non condito (ortaggi crudi affettati, ortaggi cotti, ecc.);

- **preparazioni dietetiche particolari** quali pesto senza pinoli: campioni sul prodotto tale e quale;

- **pane:** campioni sul prodotto tale e quale;

- **frutta:** campioni sul prodotto tale e quale;

- **dessert:** campioni sul prodotto tale e quale.

PARTE NONA CONTROLLI

Art. 46 Disposizioni generali

1. Al fine di garantire il corretto espletamento del servizio di ristorazione, le autorità competenti, l'Ente committente e la ditta concessionaria provvedono ad effettuare i controlli di merito sul rispetto degli standard qualitativi, per appurare la rispondenza del servizio reso dall'impresa concessionaria e delle caratteristiche dei prodotti alimentari somministrati, nonché controlli sulle eccedenze alimentari.

L'Impresa dovrà garantire l'accesso a tutti i soggetti autorizzati all'espletamento dei controlli in questione.

2. L'Impresa, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dall'Ente Committente e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare di norma aumento dei prezzi stabiliti per l'espletamento dell'incarico conferito.

3. I danni derivanti dal non corretto espletamento del servizio o – comunque – collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Ente Committente o a terzi, saranno assunti dall'Impresa a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

Art. 47 Controlli da parte dell'Ente Committente

1. È facoltà dell'Ente committente effettuare, periodicamente e senza preavviso, controlli al fine di verificare la rispondenza del servizio fornito dall'Impresa alle prescrizioni contrattuali del presente Disciplinare.

2. L'Impresa dovrà garantire l'accesso agli incaricati dell'Ente committente in qualsiasi ora lavorativa e in ogni zona della cucina e dei locali di distribuzione e consumo, per esercitare il controllo circa la corretta esecuzione del servizio.

3. Detti controlli saranno effettuati in contraddittorio tra le Parti. Quando il Responsabile del servizio per l'impresa non è presente per il contraddittorio, l'Ente committente effettuerà ugualmente i controlli e l'Impresa non potrà contestare le risultanze di detti controlli.

4. Inoltre, l'Ente committente si riserva di predisporre appositi rapporto/test sui cibi somministrati, avvalendosi nella somministrazione degli stessi eventualmente dell'Impresa concessionaria, al fine di rilevare:

- le eccedenze alimentari ossia i cibi non consumati, in termini di quantità e tipologie;
- il numero di pietanze gradite sul numero di pietanze erogate;
- il gradimento della pietanza/alimento, ed eventuali motivazioni.

Art. 48

Organismi preposti al controllo dell'Ente committente

1. I soggetti e gli Organismi preposti al controllo sono:

- il personale incaricato dall' Ente committente;
- i professionisti incaricati dall' Ente Committente;
- la Commissione mensa scolastica, debitamente autorizzata dall'Ente Committente, che può effettuare visite e controlli presso il centro cottura, presso le sedi di consumo dei pasti, nel rispetto del Regolamento della Commissione Mensa.

2. I rappresentanti della Commissione mensa sono tenuti alla mera osservazione delle procedure di preparazione e somministrazione dei pasti, con esclusione di qualsiasi forma di contatto diretto ed indiretto con sostanze alimentari, utensileria, stoviglie ed altri oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.

3. I componenti della Commissione Mensa saranno sensibilizzati dall'Ente Committente e responsabilizzati sul rischio di contaminazione degli alimenti rappresentato da soggetti con affezioni dell'apparato gastro-intestinale e respiratorio.

4. I componenti delle Commissioni mensa devono altresì indossare, in sede di effettuazione dei controlli della qualità, apposito camice, copricapo, nonché attuare comportamenti conformi alle normative igienico-sanitarie.

5. L'Impresa concessionaria provvede a fornire ai visitatori autorizzati dall' Ente Committente idoneo vestiario (camici e copricapo monouso), da indossare durante la visita nel centro cottura e nei refettori.

6. L' Ente committente potrà eventualmente incaricare singoli professionisti e/o organismi esterni privati.

7. Il personale dell'Impresa non deve interferire sulle procedure di controllo degli organismi incaricati dall' Ente Committente.

Art. 49

Contenuti dei controlli effettuati dall' Ente committente

1. L'Ente committente potrà effettuare i controlli che riterrà più opportuni e necessari al fine di verificare per ogni processo la conformità del servizio agli standard qualitativi contrattualmente prefissati e delle caratteristiche dei prodotti alimentari somministrati.

2. Detti controlli potranno essere effettuati mediante verifiche dirette, attraverso prelievi di campioni di alimenti nelle diverse fasi di lavorazione, nonché attraverso prelievi di campioni di generi non alimentari comprensivi di prodotti detergenti e sanificanti.

Art. 50

Diritto di controllo da parte dei rappresentanti della Commissione Mensa Scolastica

1. È diritto della Commissione mensa scolastica procedere al controllo del servizio al fine di rilevare: valutazione

della qualità del pasto, verifica delle caratteristiche sensoriali degli alimenti, del grado di accettabilità e di consumo da parte dell'utenza, controllo delle grammature (da effettuarsi su almeno 10 campioni), modalità del servizio, pulizia degli ambienti.

2. È fatto assoluto divieto alla Commissione mensa di intervenire, a qualsiasi titolo, direttamente sul personale alle dipendenze dell'Impresa.

3. Della Commissione Mensa faranno parte anche rappresentanti dell'Ente Committente il quale, per il tramite degli uffici preposti, adotterà gli opportuni provvedimenti.

Art. 51 Blocco delle derrate

1. I controlli potranno dar luogo al "blocco di derrate". I tecnici incaricati dall'Ente committente provvederanno a far custodire il campione di alimento bloccato nella dispensa o in frigorifero (se deperibile) ed a far apporre un cartellino con la scritta "in attesa di accertamento".

2. L'Ente committente provvederà a fare accertare le condizioni igieniche e merceologiche dell'alimento e darne tempestiva comunicazione all'Impresa; qualora i referti diano esito positivo, all'Impresa verranno addebitate le spese di analisi. Nessun onere potrà essere addebitato all'Ente committente per le derrate bloccate.

Art. 52 Report da parte dell'Impresa concessionaria

1. L'impresa è tenuta alla predisposizione dei seguenti report:

- a. compilare una tabella mensile da cui risulti per ogni giorno il numero dei pasti forniti in ogni centro di refezione, distinti tra adulti e bambini;
- b. *Rapporto sui cibi somministrati*: la ditta concessionaria dovrà elencare in un rapporto, con cadenza semestrale, tipi, quantità dei prodotti alimentari, metodi di produzione ed origine dei prodotti acquistati per la commessa, allegando documentazione appropriata (per l'origine, ad esempio, le certificazioni relative allo standard internazionale sui sistemi di gestione della rintracciabilità di filiera ISO 22005:200710). Dovrà dichiarare inoltre la quantità approssimativa di prodotti alimentari non consumati nel corso del periodo e le misure intraprese per ridurre tali quantità.

PARTE DECIMA PRESCRIZIONI, RESPONSABILITÀ E GARANZIE

Art. 53 Penali

1. L'Ente Committente, a tutela delle norme contenute nel presente Disciplinare di concessione, si riserva di applicare la penalità di Euro 100,00, (Euro cento/00), per ogni violazione rilevata nell'ambito delle funzioni di controllo disposte ai sensi del presente Disciplinare. L'ammontare della penalità applicata sarà direttamente trattenuto dall'Ente Committente sui corrispettivi dovuti all'Impresa.

Art. 54
Rilievi e procedimento di applicazione delle penalità

1. I rilievi inerenti alle non conformità al servizio sono contestati tempestivamente all'Impresa, per via diretta o telefonica, e confermati per iscritto entro il più breve tempo possibile.

Se entro 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per iscritto l'Impresa non fornisce alcuna motivata giustificazione in merito ai rilievi contestati, ovvero qualora le giustificazioni non fossero ritenute accoglibili dall'Ente Committente, quest'ultimo applicherà le penali previste dal presente Disciplinare.

Art. 55
Subappalto e cessione del contratto

1. È vietato il subappalto, anche parziale, del servizio oggetto del presente Disciplinare, salvo deroghe espressamente concesse dall'Ente committente nei limiti e nel rispetto di tutti i requisiti previsti dagli art. 105 e 174 del D.lgs. n. 50/2016.

2. È vietata alla ditta concessionaria la cessione, anche parziale, delle prestazioni relative al presente contratto, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 comma 1, lettera d) del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 56
Corrispettivo e pagamenti

1. Il corrispettivo del concessionario sarà costituito unicamente dalla gestione funzionale ed economica del servizio con acquisizione dei relativi ricavi (costo dei pasti) per tutta la durata della Concessione. Trattandosi di concessione di servizi (art. 3, comma 1, lett. vv del D. Lgs. 50/2016) rimarrà in carico al concessionario il rischio operativo connesso al servizio di che trattasi.

2. Per il Comune dovrà essere previsto il conguaglio attivo o passivo rispetto alla tariffa finale applicata all'utenza, stabilita dall'Amministrazione a seguito di affidamento del contratto.

3. La ditta concessionaria dovrà provvedere a fatturare in modo separato, il corrispettivo equivalente ai pasti fruiti dagli insegnanti, oltre che dal personale dipendente del Comune, dall'assistente al doposcuola ed eventuali contratti che prevedano il rimborso pasto per le assistenti alle autonomie. Dette fatture saranno recapitate a mezzo posta elettronica certificata. Le fatture andranno intestate al Comune di Monteu Roero.

4. In previsione del passaggio graduale al servizio informatizzato per il pagamento del servizio mensa, L'Ente Committente si rende disponibile a definire degli accordi consoni ad entrambe le parti entro l'anno scolastico 2021/2022. Successivamente la ditta concessionaria dovrà gestire autonomamente il sistema di raccolta dei dati, di informazioni all'utenza e delle modalità tecniche di riscossione delle tariffe e dei solleciti.

5. La gestione degli insoluti è a carico della concessionaria quale rischio di impresa. Spetta alla concessionaria l'effettuazione dei solleciti scritti all'utenza insolvente, la formazione degli elenchi dei morosi e l'inoltro per conoscenza alle Amministrazioni interessate. Le insolvenze che le Amministrazioni interessate non riconosceranno come onere sociale proprio (indigenti), saranno a carico della concessionaria, che si occuperà del recupero coattivo delle stesse.

6. Vista la durata contenuta del contratto, non sono previsti adeguamenti ISTAT.

7. Ai sensi del D.lgs. 276/2003 art. 29, in caso di contestazione di mancato pagamento delle retribuzioni ai dipendenti, il committente, con preavviso di giorni 10, provvederà al saldo al personale richiedente, con pari riduzione del corrispettivo spettante al concessionario.

Art. 57 **Cauzione definitiva**

1. In ottemperanza di quanto prescritto dall'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Disciplinare di concessione, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che l'Ente committente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto dell'Impresa causante inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, l'Impresa stessa è tenuta a costituire, ai fini della sottoscrizione del contratto, apposita cauzione definitiva pari al 10% del valore contrattuale. L'importo della garanzia può essere ridotto qualora le imprese soddisfino una o più condizioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016.

2. La cauzione può essere costituita mediante bonifico bancario, in assegni circolari ovvero mediante titoli di Stato. La garanzia può essere rilasciata, ai sensi dell'art. 93, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività. La stessa può essere altresì rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.

3. La mancata presentazione della garanzia definitiva comporta la decadenza dall'affidamento, l'incameramento della garanzia provvisoria da parte della stazione appaltante e l'aggiudicazione della concessione al secondo classificato. L'efficacia della garanzia decorre dalla data di stipula del contratto e termina alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni.

4. È riconosciuta alla stazione appaltante la possibilità di richiedere al soggetto concessionario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

5. La garanzia è operativa (escussione) entro 15 giorni a decorrere dalla richiesta scritta della stazione appaltante, inviata per conoscenza anche al Contraente.

Art. 58 **Responsabilità ed obblighi dell'Impresa**

1. L'Impresa risponderà direttamente dei danni alle persone o cose, comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Ente committente, rimanendo così sollevato l'Ente stesso nonché l'eventuale personale preposto alla sorveglianza dell'esecuzione del servizio. In particolare, l'Impresa si assume eventuali responsabilità derivanti da avvelenamenti e/o tossinfezioni conseguenti l'ingerimento, da parte dei commensali, dei cibi preparati con derrate alimentari contaminate e/o avariate utilizzate dalla medesima.

2. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Impresa, la quale ne è la sola responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico dell'Ente o in solido con l'Ente, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente medesimo e di ogni indennizzo.

3. Inoltre, l'Ente committente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse occorrere al personale tutto impegnato nell'esecuzione del presente contratto di concessione.

4. L'Impresa è tenuta a stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e di responsabilità civile verso i prestatori d'opera (R.C.O.) nelle quali sia esplicitamente indicato che l'Ente Committente deve essere considerato "terzo" a tutti gli effetti. Detta polizza dovrà essere presentata all'Ente Committente prima della stipula del contratto di concessione.

5. Il suddetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei rischi da intossicazione alimentare e/o

avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio di refezione, nonché i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato, a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto e tenere indenne l'Ente committente da ogni responsabilità. Inoltre, il medesimo contratto dovrà assicurare la copertura per i seguenti massimali:

a) R.C.T.:

- € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) per ogni sinistro;
- € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) per persona;
- € 1.000.000,00 (euro unmilione/00) per cose;

b) R.C.O.:

- € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) per ogni sinistro;
- € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) per persona.

6. Si precisa che l'esistenza della suddetta polizza non libera l'Impresa dalle proprie responsabilità avendo essa il solo scopo di ulteriore garanzia.

7. Sono a carico dell'Impresa tutte le spese relative e conseguenti alla stipula del contratto.

8. Eventuali sanzioni comminate dall'Autorità competente nei confronti dell'Ente in materia di igiene, qualità del servizio, nonché in materia di rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro di cui al D.lgs. 81/2008, saranno addebitate all'Impresa con pari riduzione dei corrispettivi, ferma restando l'applicazione delle penali previste dal contratto

Art. 59

Risoluzione e rescissione del contratto, esecuzione in danno

1. Per la risoluzione il recesso del contratto si applicano, rispettivamente gli artt. 108 e 109 del D.lgs. 50/2016.

2. Nei casi indicati dall'art. 110 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del Servizio, che avviene alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

3. Si prevede altresì espressamente che il contratto si risolva di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. nel caso di gravi e reiterati inadempimenti agli obblighi contrattuali, alle norme di legge o regolamentari.

4. In ogni caso di risoluzione per inadempimento, l'Ente committente procederà all'escussione della garanzia fideiussoria, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno patito, in aggiunta all'ammontare della cauzione e delle penalità previste nel presente Disciplinare di concessione.

5. Qualora il concessionario ometta di eseguire in tutto o in parte i servizi o le forniture di cui al presente contratto, l'Ente committente potrà ordinare ad altra impresa, previa comunicazione al concessionario, l'esecuzione totale o parziale dei servizi o delle forniture omessi dallo stesso, addebitandogli i relativi costi e i danni eventualmente subiti dall'Ente committente.

6. Per la rifusione di tali danni, l'Ente Committente potrà rivalersi sui crediti del concessionario, oppure se questo non fosse possibile, sulla cauzione costituita che dovrà essere reintegrata per l'importo escusso.

È comunque causa di risoluzione del contratto:

- a) il reiterato ritardo nella distribuzione dei pasti, rispetto agli orari concordati;
- b) la rilevazione di condizioni di produzione, preparazione, trasporto o somministrazione di alimenti non conformi alle vigenti norme di igiene o comunque tali da pregiudicarne la salubrità.

È inoltre causa di risoluzione del contratto:

- a) la dichiarazione di fallimento del gestore;
- b) il subappalto totale o parziale del servizio o la cessione del relativo contratto;
- c) la commissione di infrazioni di rilevanza penale che facciano venir meno l'affidabilità del gestore.

Art. 60
Fallimento del concessionario

1. La ditta concessionaria, assumendo le prestazioni, si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa. In caso di fallimento, l'affidamento in concessione si intenderà revocato e l'Ente Committente procederà a termini di Legge.

Art. 61
Spese di contratto

1. Il contratto nascente verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa. Tutte le spese accessorie, relative e consequenziali, nessuna esclusa, tasse, imposte, tasse di registro e diritti di segreteria sono a carico della ditta concessionaria.

2. L'Ente committente si riserva la facoltà di fare iniziare il servizio prima della stipula del relativo contratto.

Art. 62 Controversie

1. Nel caso di vertenze tra l'Ente Committente e la ditta concessionaria, che si verifichino durante il periodo di gestione, come al suo termine, qualunque sia la loro natura (tecnica, amministrativa), nessuna esclusa, viene riconosciuta tra le parti la competenza del giudice ordinario del Foro di Asti.

Art. 63
Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., il concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Disciplinare, si conviene che, in ogni caso, l'Ente committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c. C., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. Civ., il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza bonifico bancario o postale ovvero con altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del decreto legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito in legge 17 dicembre 2010, nr. 217, nonché della determinazione dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre.

3. Il concessionario sarà tenuto a comunicare all'Ente committente, alla stipula del contratto, i dati afferenti al

conto bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le proprie generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente dedicato/i del concessionario.

4. Il concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Art. 64 Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Disciplinare di concessione, si fa rinvio alla legislazione vigente, in particolare in materia di Appalti e Concessioni di servizi, al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al Codice Civile e alle norme presenti nell'ordinamento giuridico.

Art. 65 Nota informativa privacy

1. Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento europeo Privacy n. 2016/679, si informa che il Comune di Monteu Roero provvede alla raccolta e al trattamento dei dati personali di codesta ditta per le finalità connesse all'espletamento del contratto di concessione in questione e, in caso di aggiudicazione, per tutte le susseguenti operazioni inerenti alla stipula del contratto di concessione e all'esecuzione del servizio.

2. L'impresa concessionaria è tenuta ad osservare, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, il Regolamento (UE) 2016/679, il D.lgs. 196/2003, nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate dall'Autorità Garante per la Privacy.

PARTE UNDICESIMA NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 66 Sicurezza

1. L'Impresa concessionaria dovrà fornire all' Ente scrivente la documentazione per gli adempimenti ex art. 26 del D.lgs. n. 81/2008. Ai sensi del D.lgs. 81/08, l'impresa è "Datore di lavoro" per tutto ciò che attiene il presente contratto.

Più precisamente l'Impresa concessionaria dovrà:

- redigere il documento di valutazione dei rischi relativo alle attività oggetto della concessione e provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi;
- indicare in sede di offerta economica, i costi della sicurezza relativi alla sicurezza del lavoro afferenti all'esercizio dell'attività oggetto della concessione di cui al presente Disciplinare di concessione, che restano a carico dell'impresa. Detti costi devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture.

2. Il documento di valutazione dei rischi deve essere trasmesso all' Ente Committente prima dell'inizio del servizio.

3. L'Impresa concessionaria dovrà inoltre provvedere all'adeguata informazione, formazione, addestramento ed aggiornamento del personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro ai sensi degli art. 36 e 37 del D.lgs. n. 81/2008.

4. Gli obblighi formativi si estendono alla prevenzione incendi ed al primo soccorso, comprovata da appositi attestati, ed alla formazione dei preposti (art. 19 del D.lgs. n. 81/2008). La Ditta è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alla vigente normativa in materia di tutela e della sicurezza sul lavoro.

5. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro, sicurezza e di tutela dell'ambiente di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

Art. 67 **Sicurezza ed igiene del lavoro**

1. Nello svolgimento di tutte le attività che rientrano nell'oggetto dell'affidamento l'impresa concessionaria dovrà rispettare, per quanto riguarda gli aspetti relativi ad igiene, sicurezza, prevenzione e protezione, quanto previsto dai regolamenti in vigore nell'Ente oltre che le disposizioni generali emanate dal Dirigente Scolastico, avendo cura altresì di seguire le indicazioni operative del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ente.

2. Le attività dovranno essere svolte sotto la direzione e sorveglianza dell'impresa. Pertanto, qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e cose, sia di proprietà dell'Ente che di terzi, che si possano verificare nell'esecuzione del servizio, saranno a carico dell'impresa concessionaria.

3. L'Ente si riserva la facoltà di accertare e segnalare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, la violazione da parte della Concessionaria degli obblighi di legge in materia sicurezza sul lavoro ed in materia ambientale. In caso di violazione di detti obblighi l'Ente committente avrà la facoltà di ordinare la sospensione del servizio ed il risarcimento dei danni per ogni conseguenza dannosa che per tale violazione potrebbe derivare.

Art. 68 **DUVRI**

1. L'Ente committente promuove la cooperazione ed il coordinamento per la gestione della sicurezza durante le attività oggetto dell'affidamento e in tale contesto predisporre il DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (cosiddetto DUVRI) così come previsto dall'art. 26, comma 3 ter, del D.lgs. n. 81/2008, recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione che potrebbero derivare dall'esecuzione del servizio.

2. Prima dell'inizio del servizio, il predetto documento dovrà essere integrato a cura del Dirigente scolastico, che dovrà riferirlo ai rischi specifici da interferenza presenti presso i plessi scolastici in cui si svolgerà il servizio.

3. L'impresa, con l'inizio del servizio, è obbligata a mettere in atto e a rispettare scrupolosamente tutte le misure riportate nel DUVRI, nel quale l'Ente committente ha provveduto a stimare ed indicare gli oneri per la sicurezza che dovranno essere sostenuti in osservanza a dette prescrizioni.

Art. 69 **Responsabile del Procedimento**

1. Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del procedimento è il Dott. CARAFA Vincenzo.